

n. 142/17 Reg. Sent.

n. [redacted] Reg. Notizia di Reato

n. [redacted] Reg. G.U.P..

Data del deposito
03/04/2017

Data di irrevocabilità

Estr. Esec. _____

n.....Reg.
Recupero Crediti

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI RAVENNA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
UFFICIO DEL G.U.P.

DISPOSITIVO DI SENTENZA
MOTIVAZIONE SUCCESSIVA
(artt. 129 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U.P., Dott. Piervittorio Farinella all'udienza del 06/03/2017, in Camera di Consiglio ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

omissis

omnis

IMPUTATI

TUTTI

- a) del reato p. e p. dall'art. 416 C.P. perché si associavano tra loro allo scopo di commettere i reati di cui ai capi che seguono. Condotta consistita nell'emissione ed utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, nell'ambito di un meccanismo fraudolento denominato "frode carosello all'IVA" e realizzato con la costituzione delle seguenti società cartiere [REDACTED] [REDACTED] alle quali affidare il compito di interporre nell'acquisto della merce da un fornitore extra-UE da parte di una società del gruppo [REDACTED] ovvero alla stessa collegata da rapporti commerciale [REDACTED] [REDACTED], fatturando poi tale merce (dopo varie cessioni con altre cartiere e ciò al fine di allungare la catena delle cessioni ed ostacolare il ricostruzione del movimento delle merci), senza provvedere al versamento dell'IVA fatturata ad una società del gruppo [REDACTED], la quale utilizzava tale fattura soggettivamente inesistente per abbattere il proprio debito IVA.

In particolare [REDACTED] hanno costituito, promosso ed organizzando l'associazione e più precisamente:

quanto al [REDACTED] ideando il progetto criminoso, costituendo e gestendo le cartiere, reperendo e facendo figurare quale amministratore di diritto cittadini [REDACTED], emettendo le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, mantenendo i contatti con gli spedizionieri, gestendo le operazioni finanziarie, trasferendo presso la filiale di [REDACTED] la somma di euro 5.933.996,00 quali pagamenti alla società [REDACTED] non supportati da giustificativi commerciali e specificatamente:

- euro 331.000,00 da parte di [REDACTED];
- euro 3.240.000,00 da parte di [REDACTED];
- euro 1.470.000,00 da parte di [REDACTED];
- euro 892.995,80 da parte della [REDACTED] (con il solo riferimento ad una cessione del credito relativo a fatture emesse dalla [REDACTED] non rinvenute);

quanto al [REDACTED] ideando il progetto criminoso, mantenendo i contatti con il [REDACTED] ostacolando il controllo da parte del collegio sindacale della [REDACTED] facendo registrare le fatture emesse per operazioni inesistenti alle società del gruppo [REDACTED] e alle società da quest'ultima controllate, condizionandone la gestione e facendo nominare quali amministratori uomini di sua fiducia, trasferendo presso la filiale [REDACTED] la somma di euro 5.780.129,00, quali pagamenti alla società [REDACTED] non supportati da giustificativi commerciali, ovvero, formalmente giustificati da cessioni di credito da parte della [REDACTED], quantomeno strumentali in relazione ai debitori appresso indicati:

- euro 221.292,00 da parte di [REDACTED];
- euro 3.721.670,00 da parte di [REDACTED];
- euro 1.837.166,60 da parte di [REDACTED];

quanto al [REDACTED] organizzando l'associazione ed agendo in stretto collegamento con il [REDACTED]

• [redacted] responsabile pro-tempore della [redacted]

In Ravenna dal 2004 al 2008. Accertato a Venezia il 23.07.2009.

b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q) r) s) omissis

t) [redacted] del reato previsto e punito dagli art. 81 cpv C.P. e-2 D.Lgs. nr. 74/2000 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della società [redacted] con sede legale in [redacted] [redacted] (cessata per incorporazione con decorrenza 16.09.2009 ed effetti fiscali al 01.01.2009, nella [redacted] in relazione ai periodi di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a detta imposta i seguenti elementi passivi fittizi, ponendo così in essere più dichiarazioni fiscali fraudolente:

euro 1.895.787 (IVA di euro 379.157) nell'anno 2004;

euro 17.834.944 (IVA di euro 3.566.989) nell'anno 2005;

euro 16.231.001 (IVA euro 3.246.200) nell'anno 2006;

euro 6.760.305 (IVA 1.352.061) nell'anno 2007;

(processo verbale di constatazione notificato in data 29.4.2010)

Elenco fatture:

omissis

0 mms

omissis

In Milano e Ravenna nelle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali avvenute rispettivamente in data 25.10.2005; 27.10.2006; 28.9.2007; 30.9.2008; ed accertato in Venezia il 23.07.2009.

██████████

u) del reato p. e p. dagli art. 81 cpv c.p. e 2 D. L.vo nr. 74/2000 perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della società ██████████ con sede legale in ██████████ sede operativa in ██████████ (cessata per incorporazione con decorrenza 16.09.2009 ed effetti fiscali al 01.01.2009 ██████████, in relazione ai periodi di imposta 2006 e 2007 al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte i seguenti elementi passivi fittizi, ponendo così in essere più dichiarazioni fiscali fraudolente:

euro 3.193.513 (IVA di euro 638.703) nell'anno 2006;
euro 1.795.918 (IVA di euro 359.194) nell'anno 2007.
(processo verbale di constatazione notificato in data 27.5.2010)
Elenco fatture:

omissis

In Milano e Ravenna nelle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali avvenute rispettivamente in data 28.9.2007 e 26.9.2008 ed accertato in Venezia il 23.07.2009.

██████████

v) del reato previsto e punito dall'art. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 perché nella sua qualità di legale rappresentante della società ██████████ con sede legale in ██████████ ed incorporata con decorrenza 31.12.2008 ed effetti fiscali al 01.01.2008, nella ██████████ in relazione al periodo di imposta 2007, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta i seguenti elementi passivi fittizi, ponendo così in essere dichiarazioni fiscali fraudolente:

euro 3.283.500 (IVA 656.700) nell'anno 2007;
(processo verbale di constatazione notificato in data 29.4.2010)
Elenco fatture:

omissis

omissis

In Corinaldo (AN) e Ravenna alla data di presentazione delle dichiarazioni fiscali avvenuta in data 29.9.2008 ed accertato in Venezia il 23.07.2009.

██████████
w) del reato previsto e punito dagli art. 81 cpv C.P. e 2 D.Lgs. nr. 74/2000 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della società ██████████ con sede legale in

██████████ cessata per incorporazione con decorrenza 31.12.2008 ed effetti fiscali al 01.01.2008, nella ██████████ con sede legale in ██████████ in relazione ai periodi di imposta 2005 e 2006, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a detta imposta i seguenti elementi passivi, ponendo così in essere più dichiarazioni fiscali fraudolente:

euro 1.128.600 (IVA di euro 225.720) per l'anno d'imposta 2005;

euro 663.545 (IVA di euro 132.709) per l'anno d'imposta 2006;

(processo verbale di constatazione notificato in data 18.9.2009)

Elenco fatture

omissis

In Mirano (VE) e Ravenna nella data di presentazione delle dichiarazioni fiscali avvenute rispettivamente in data 23.10.2006 e 1.10.2007 ed accertato in Venezia il 23.07.2009.

██████████
x) del reato previsto e punito dall'art. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 perché nella sua qualità di legale rappresentante della società ██████████ con sede legale in ██████████ in relazione al periodo di imposta 2007, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta i seguenti elementi passivi fittizi, ponendo

così in essere dichiarazioni fiscali fraudolente:

euro 3.414.398 (IVA di euro 682.880) per l'anno 2007.

(processo verbale di constatazione notificato in data 27.5.2010)

Elenco fatture

omissis

omissis

In Ancona e Ravenna nella data di presentazione delle dichiarazioni fiscali avvenuta in data 29.9.2008) ed accertato in Venezia il 23.07.2009

y) del reato previsto e punito dall'art. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 perché nella sua qualità di legale rappresentante della società [redacted] con sede legale in [redacted] cessata per incorporazione con decorrenza 31.12.2008 ed effetti fiscali al 01.01.2008, nella [redacted] con sede legale in [redacted] in relazione al periodo di imposta 2005, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a detta imposta i seguenti elementi passivi fittizi, ponendo in essere dichiarazioni fiscali fraudolente euro 280.645 (IVA di euro 56.129) nell'anno 2005.
(processo verbale di constatazione notificato in data 29.4.2010)

Elenco fatture:

omissis

In Corinaldo (AN) e Ravenna nella data di presentazione delle dichiarazioni fiscali avvenute in data 30.10.2006 ed accertato in Venezia il 23.07.2009.

z1) del reato previsto e punito dall'art. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 perché nella sua qualità di legale rappresentante della società [redacted] con sede legale [redacted] cessata per trasferimento dal 22.12.2008 della propria sede legale in [redacted] in relazione al periodo di imposta 2006, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta i seguenti elementi passivi fittizi, ponendo così in essere più dichiarazioni fiscali fraudolente:
euro 3.715.695 (IVA di euro 743.139) nell'anno 2006.

(processo verbale di constatazione notificato in data 30.12.2010)

Elenco fatture:

omissis

omissis

In Milano e Ravenna nelle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali avvenute in data 26.9.2007 ed accertato in Venezia il 23.07.2009

z2) del reato previsto e punito dagli art. 81 cpv C.P. e 2 D.Lgs. nr. 74/2000 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della società [redacted] già con sede legale in [redacted], cessata per trasferimento dal 24.11.2008 della propria sede legale in [redacted], in relazione ai periodi di imposta 2005 e 2006, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti sottoelencate, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a detta imposta i seguenti elementi passivi fittizi, ponendo così in essere più dichiarazioni fiscali fraudolente:

euro 3.281.850 (IVA di euro 656.370) per l'anno 2005;

euro 2.104.984 (IVA di euro 420.997) per l'anno 2006;
(processo verbale di constatazione notificato in data 19.11.2010)

Elenco fatture:

omissis

In Milano e Ravenna nelle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali presentate rispettivamente in data 28.10.2006 e 29.9.2007 ed accertato in Venezia il 23.07.2009.

Con l'intervento di :

- del Pubblico Ministero Dott. [redacted]
- dall'avv. [redacted] del foro di [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] difensore di fiducia di [redacted]
- Dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] difensore di fiducia di [redacted]
- Dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] difensore di fiducia di [redacted]
- Dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] nominato sostituto processuale a norma dell'art. 97 comma IV cpp, in sostituzione dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] difensore di fiducia di [redacted]
- Dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] del foro di [redacted] difensore di fiducia di [redacted]

Il giudice preso atto della recente ordinanza della Corte Costituzionale in merito agli effetti nell'ordinamento italiano della sentenza "Taricco" invita le parti ad interloquire in ordine alla prescrizione dei reati

Il PM chiede pronunciarsi sentenza NDP per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione

Le difese degli imputati si associano, ad eccezione dell'Avv [REDACTED] per la posizione [REDACTED] che in via principale chiede pronunciarsi il né bis in idem relativamente al capo z2 nei confronti di [REDACTED] per il resto si associa alle richieste del PM

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio veniva fissata udienza preliminare nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], per i reati di cui in rubrica.

All'udienza odierna il PM chiedeva emettersi sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati. Le difese si associavano all'istanza.

La richiesta è fondata.

I reati ascritti agli imputati risultano consumati tra il 2004 e il 2008 e, pertanto, in considerazione dei limiti edittali delle relative sanzioni, risultano prescritti all'attualità.

Tale conclusione avrebbe potuto revocarsi in dubbio a seguito delle statuizioni contenute nella nota sentenza della Corte di giustizia UE, 8 settembre 2015 (Grande Sezione) Taricco, causa C-105/14.

Cionondimeno, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale n. 24 del 2017, deve comunque addivenirsi a una declaratoria di prescrizione.

Se è vero infatti, che, con tale ordinanza, la Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale alcune questioni interpretative derivanti dalla citata sentenza, è altresì vero che, nella parte motiva del provvedimento la Corte Costituzionale ha evidenziato che:

- un regime della prescrizione sottratto "alle disposizioni e tradizioni costituzionali" non "sarebbe consentito nell'ordinamento italiano quando esse esprimono un principio supremo dell'ordine costituzionale, come accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all'intero ambito materiale a cui esso si rivolge";
- "se l'applicazione dell'art. 325 del TFUE comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i ricorrenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo";
- "il tempo necessario per la prescrizione del reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell'applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate": "[i]n caso contrario, il contenuto di queste regole sarebbe deciso da un tribunale caso per caso, cosa che è senza dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l'art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale";
- l'art. 325 TFUE, "pur formulando un obbligo di risultato chiaro e incondizionato (...) omette di indicare con sufficiente analiticità il percorso che il giudice penale è tenuto a seguire per conseguire lo scopo", aprendo alla possibilità, per il potere giudiziario, "di disfarsi,

in linea potenziale di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla prescrizione del reato”, così eccedendo “il limite proprio della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale” in un modo che “non pare conforme al principio di legalità enunciato dall’art. 49 della Carta di Nizza”;

- spetta “alle autorità nazionali la verifica definitiva circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento nazionale”, giacché – nello spazio di decisione rimesso a ciascun ordinamento – “[l]a Costituzione della Repubblica italiana [...] la rimette in via esclusiva a questa Corte ...”, che ha dunque il dovere di “accertare, se del caso, l’incompatibilità e conseguentemente escludere che la regola possa avere applicazione in Italia”.

Ciò posto, ritiene lo scrivente che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella predetta ordinanza, la sola interpretazione non confliggette con i principi supremi dell’ordinamento nazionale, sia quella per cui le disposizioni sulla prescrizione vigenti all’epoca dei fatti debbano comunque trovare applicazione (tale è, del resto, l’interpretazione che unanimemente è stata offerta in dottrina del provvedimento de quo).

Deve dunque dichiararsi l’intervenuta prescrizione riguardo ai reati contestati agli odierni imputati, con esclusione, per [REDACTED] del reato contestato al capo Z2, in relazione al quale deve dichiararsi l’improcedibilità ex art. 649 c.p.p., poiché già oggetto della sentenza Tribunale di Milano 10.5.2013.

P.Q.M.

Visto l’art. 129 c.p.p.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti degli imputati - con esclusione, per [REDACTED], del reato contestato al capo Z2 - per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione; dichiara non luogo a procedere nei confronti dell’imputato [REDACTED] in relazione al reato di cui al al capo Z2, ex art. 649 c.p.p., essendo tale fatto già stato giudicato con sentenza Tribunale di Milano 10.5.2013.

Giorni 30 per i motivi.

Ravenna, 6.3.2017

Il giudice
Piervittorio Farinella



TRIBUNALE DI RAVENNA

Depositato in Cancelleria il - 3 APR. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Rosanna Mollo

